



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II
SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA**

N° *1156* DEL 30.12.2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA "AFFIDO FAMILIARE" ANNO 2019.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA**

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

**IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Rescica Marinella**

Marinella Rescica



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Servizi alla Comunità e alla Persona

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 378 DEL 10-12-2019

OGGETTO: Impegno di spesa "Affido Familiare" anno 2019.

Il proponente Genova Antonella.

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso

che la legge 4 maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori" modificata dalla legge 28 marzo 2001 n.149, "Diritto del minore ad una famiglia" pone le basi ed i principi all'istituto dell'affidamento familiare dei minori e contemporaneamente detta i regolamenti del procedimento;

Art.6- Tutela sociale della famiglia e della maternità.

La Regione promuove interventi a favore della famiglia volti ad assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino.

Art.7- Interventi e servizi.

Per le finalità di cui all'articolo precedente, i comuni singoli o associati istituiscono in favore di gestanti, puerpere e nuclei familiari, in stato di bisogno e di abbandono, i seguenti servizi:

- a) Aiuto domestico;
- b) Assistenza economica;
- c) Creazione di case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;
- d) Istituzione di comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà;
- e) Ogni altra forma di intervento volto a garantire la tutela del minore e del nucleo familiare.

Art.8- Affidamento familiare.

In attuazione della legge 4 maggio 1983, n.184, i comuni, singoli od associati, dispongono l'affidamento, presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, dei minori che sono temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare. L'affidamento è disposto dal comune, su proposta del servizio sociale, istituito ai sensi dell'art.5, con il consenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore, sentito il minore che ha compiuto il 12° anno di età ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n.184. Di norma ad ogni famiglia o singolo affidatario non possono essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare.

Art.9- Compiti del Comune per l'attuazione dell'affidamento familiare.

Il Comune provvede ai sensi dell'art.4 della legge 4 maggio 1983, n.184 all'affidamento dei minori, stabilisce gli adempimenti, sia per gli affidatari che per le famiglie di origine, esercita i compiti di vigilanza e tiene informata l'autorità minorile che ha reso esecutivo il provvedimento di affidamento. Per la definizione delle procedure di cui al primo comma e per gli adempimenti di attuazione, l'Assessore Regionale per gli Enti Locali, avvalendosi del comitato regionale istituito ai sensi dell'art.13, approva, con proprio decreto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento ad uso dei comuni singoli od associati.

I Comuni, sulla base del regolamento-tipo, adottano il proprio regolamento entro i successivi 6 mesi. Alle famiglie, alle persone ed alle comunità di tipo familiare, il Comune assicura il necessario sostegno economico preordinato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita dell'affidatario. Le misure e le modalità del contributo di cui al precedente comma saranno predeterminate dall'Assessore regionale per gli Enti Locali in sede di approvazione dello schema-tipo di regolamento previsto dal secondo comma.

CHE la Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha sostenuto, sotto il profilo organizzativo, un processo di inquadramento ed accompagnamento all'azione dei servizi territoriali per l'Affido attraverso l'emanazione di direttive interassessoriali tra Assessorato Regionale alla Famiglia e Assessorato Sanità (oggi Salute), di Protocolli d'intesa e di un Regolamento tipo in cui sono stati individuati i destinatari, gli obiettivi, l'integrazione dei soggetti e delle competenze, le responsabilità dei Servizi verso i protagonisti dell'Affido.

CHE dalle superiori norme discende che:

Ogni bambino o ragazzo ha diritto di vivere, crescere ed essere educato in una famiglia;

L'affido è un gesto di solidarietà che si concretizza attraverso l'accoglienza temporanea del minore all'interno del proprio nucleo familiare;

Gli affidatari possono essere, sulla base di quanto disposto dalle leggi nazionali e leggi regionali:

famiglie con figli

coppie senza figli

persone singole

comunità familiari.

L'intervento di affido è promosso e progettato dal Servizio Sociale territorialmente competente, con iniziativa autonoma o in prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;

La famiglia affidataria si impegna :

ad accogliere presso di sé il bambino

a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione istruzione

a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine

a favorire l'inserimento del minore nella famiglia di origine.

La direttiva interassessoriale n.320/410 del 17/02/2015 prevede che per ciascun affidamento etero familiare venga erogato, su richiesta, un contributo mensile alle famiglie affidatarie , indipendentemente dal reddito posseduto , rapportabile ad una quota pari almeno a € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni istt sul costo della vita;

il comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui "i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo influenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza" della famiglia din origine del minore stesso, d,a,n.2562 del 21/10/2015.

CHE il Comune di Partinico con deliberazione di C.C. 222del 15/10/1990 ha approvato il regolamento per l'Affido Familiare ed ha determinato il contributo giornaliero da erogare alle famiglie affidatarie richiedenti pari al 50% della retta di ricovero dei minori affidati in ragione di convitto;

Considerato che nel 2019 , come si evince dal rapporto dell'Assistente Sociale dell'Ente, hanno formulato richiesta di finanziamento n.6 famiglie , affidatarie di n 8 minori e che le istanze presentate sono depositate agli atti d'ufficio, tendente ad ottenere la corresponsione della retta giornaliera spettante;

Che il Comune di Partinico per penuria di fondi eroga agli stessi un contributo forfettario sulla base delle disponibilità economiche in bilancio , l'importo necessario per l'anno 2019 ammonta:

N° 8 minori €/mese 208,33 * 12 mesi = € 19.999,68

Dare atto che con Deliberazione del C.C.N.46 del 10/10/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Partinico, ai sensi dell'art.246 del D.Lgs 267/2000

Che l'assunzione del superiore impegno di spesa è necessario in quanto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.250 del TUEL, si tratta di:

Spesa necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Che l'assunzione del presente impegno rientra nello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018, nei limiti di quanto previsto nell'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2017/2021 e di quanto previsto dall'art.250 c,l del TUEL , ed è coerente con il processo di risanamento di cui all'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.68 del 21/10/2019;

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte;
CHE con Determinazione del Commissario Straordinario n.69 del 27/11/2019 è stata nominata Sostituto del Responsabile del Settore II, la dottoressa Rescica Marinella;
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte;


SI PROPONE

- 1) Impegnare la somma di 19.999,68 AL CAP.2237, MISSIONE 12, PROGRAMMA 4, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 4 "RETTE MINORI IN AFFIDO FAMILIARE" DEL BILANCIO 2019 .
- 2) Dare atto che con successiva determinazione si procederà alla liquidazione in quanto dovuto agli aventi diritto .
2. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
 - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
 - permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore II Servizi alla Comunità' e alla Persona
che il responsabile del procedimento è la signora Genova Antonella;
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente
Genova Antonella



VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
Impegno di spesa "Affido Familiare" anno 2019.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E DI
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp. ^{Bic}	Imp.
AFFIDO FAMILIARE	19.999,68	2237	12.04.1.04	2900	3111

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li/.....

Il Responsabile del Settore

 Il Responsabile del Settore
 Economico Finanziario
 Dott. Giuseppe Misuraca

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____
